

Antiriciclaggio:



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

DALLA IV DIRETTIVA

ALLA V DIRETTIVA

Tiziana De Luca

Dirigente

Prevenzione Utilizzo Sistema Finanziario per Fini Illegali

Ministero dell'economia e delle finanze



La V direttiva AMLD

direttiva UE n. 2018/843

- ❑ testo concordato approvato dal Parlamento: **19 aprile 2018**
- ❑ adozione della direttiva da parte del Parlamento europeo e del Consiglio: **30 maggio 2018**
- ❑ pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale UE: **19 giugno 2018**
- ❑ recepimento entro il: **10 gennaio 2020** (art. 4)



La V direttiva AMLD

direttiva UE n. 2018/843

in risposta all'ondata di attentati terroristici che ha investito l'Europa nel 2015 e 2016

- rafforza norme già in vigore nell'Unione
- potenzia ulteriormente gli strumenti del diritto da poter utilizzare e mettere in campo in chiave antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo internazionale.

*scopo → tagliare i mezzi finanziari dei gruppi criminali
senza ostacolare il normale funzionamento dei
sistemi di pagamento*



La V direttiva AMLD

Le novità : i soggetti obbligati

La direttiva n. 2018/843 amplia la portata della normativa antiriciclaggio includendovi anche:

- i prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali;
- i prestatori di servizi di portafoglio digitale;
- i consulenti che forniscono assistenza ad un'attività imprenditoriale o professionale (anche se non iscritti ad appositi albi);
- i commercianti di opere d'arte, gallerie d'arte e case d'asta, laddove il valore dell'operazione o di una serie di operazioni legate tra loro sia pari o superiore o a 10 000 EUR (anche quando l'attività è effettuata da porti franchi);
- gli agenti immobiliari, anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile, in relazione alle operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore a 10 000 EUR.

Art.1 che modifica l'art.2 della direttiva 849/2015



La V direttiva AMLD

Le novità : utilizzo delle carte prepagate

Riduzione delle soglie delle carte prepagate anonime per uso generale senza l'obbligo di procedere ad adeguata verifica della clientela,

La deroga non si applica al rimborso in contanti o al ritiro di contanti del valore monetario della moneta elettronica se l'importo rimborsato supera i 50 EUR e alle operazioni di pagamento a distanza.

- Gli Stati membri :
 - provvedono affinché gli enti creditizi e gli istituti finanziari che agiscono in qualità di soggetti convenzionati accettino solo pagamenti effettuati con carte prepagate anonime emesse in paesi terzi in cui tali carte soddisfano requisiti equivalenti a quelli della Direttiva
 - possono decidere di non accettare sul proprio territorio i pagamenti effettuati utilizzando carte prepagate anonime.

Art. 1, paragrafo 7, che modifica l'art. 12 della IV direttiva AML



La V direttiva AMLD

Le novità : il titolare effettivo

la nuova direttiva prevede :

- ❑ qualora il titolare effettivo individuato sia un “dirigente di alto livello”, i soggetti obbligati devono adottare “misure ragionevoli necessarie al fine di verificare l’identità della persona fisica che occupa una posizione dirigenziale di alto livello e conservano registrazioni delle misure adottate, nonché delle eventuali difficoltà incontrate durante la procedura di verifica” (art. 1, paragrafo 8);
- ❑ l’accesso pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e degli istituti giuridici affini sul presupposto che tale accesso possa contribuire a combattere l’uso improprio di società o altri soggetti giuridici per riciclare denaro o finanziare il terrorismo (art. 1, paragrafo 16)

Un maggiore controllo pubblico contribuirà a prevenire l’uso improprio di soggetti giuridici ed istituti giuridici, anche a fini di evasione fiscale.



La V direttiva AMLD

Le novità : ulteriori misure rafforzate di adeguata verifica della clientela

La V Direttiva estende gli obblighi di applicazione delle misure rafforzate di adeguata verifica della clientela alle situazioni che presentano rischi più elevati individuati dagli Stati membri o dai soggetti obbligati per gestire e mitigare adeguatamente tali rischi.

- misure rafforzate ai clienti ad alto rischio (*Art. 1, paragrafo 10*)
- operatività con Paesi terzi ad alto rischio (*Art. 1, paragrafo 11*):



La V direttiva AMLD

Le novità : ulteriori misure rafforzate di adeguata verifica della clientela

- i soggetti finanziari dovranno valutare la costituzione di **succursali in tali paesi**, sottoporle a controlli rafforzati stabilendo se modificare, rivedere o estinguere rapporti di corrispondenza transfrontalieri con intermediari rispondenti ubicati in tali Paesi
- in caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri riguardanti l'esecuzione di pagamenti con un ente rispondente di un paese terzo, gli enti creditizi e finanziari devono applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.

In precedenza tale obbligo era circoscritto ai rapporti d'affari: con la V Direttiva gli adempimenti antiriciclaggio si estendono ai pagamenti e quindi alle operazioni occasionali in particolare ai trasferimenti di fondi.

Art.1, paragrafo 11 che introduce l'articolo 18bis



La V direttiva AMLD

Identificazione a distanza: identità digitale

E' consentito identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte attendibile e indipendente, compresi, se disponibili, i mezzi di identificazione elettronica o i servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio o altre procedure di identificazione a distanza o elettronica sicure, regolamentate, riconosciute, approvate o accettate dalle autorità nazionali competenti. L'identificazione a distanza può essere utilizzata anche in sede di adeguata verifica tramite terzi.

Art.1, paragrafo 8



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

La V direttiva AMLD

Whistleblowing

Saranno garantite le persone, inclusi i lavoratori dipendenti e i rappresentanti del soggetto obbligato, che segnalano un caso sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, affinché siano tutelati legalmente da qualsiasi minaccia o atto ostile o di ritorsione, in particolare da atti avversi o discriminatori in ambito lavorativo. Essi hanno il diritto di presentare denuncia in condizioni di sicurezza presso le rispettive autorità competenti avendo un diritto a un ricorso effettivo per tutelare i propri diritti. *(art.1, paragrafo 23, che introduce l'articolo 38).*

Privacy

Il trattamento dei dati personali sulla base della direttiva ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo è considerato di interesse pubblico ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale disposizione ha definitivamente chiarito la prevalenza della legge in materia di antiriciclaggio su quella inerente il trattamento dei dati personali per consentire agli intermediari in trattamento dei dati della clientela per la finalità di presidio al rischio in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. *(art.1, paragrafo 26, che introduce l'articolo 43).*

La V direttiva AMLD

Registri dei beni immobili

Introduce l'obbligo per gli Stati membri di istituire dei registri dei beni immobili per consentire alle FIU e alle autorità competenti l'accesso ai dati identificativi di qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga beni immobili.

Sarà valuta la necessità di interconnettere tali registri (*art. 1, paragrafo 20*)

Tale disposizione necessaria per verificare l'investimento dei proventi da reato nel mercato immobiliare dovrebbe essere completata con l'obbligo di registrazione del titolare effettivo degli intestatari dei beni immobili, poiché in caso di persona giuridica di un paese terzo non sempre sarebbe possibile risalire al titolare effettivo.



Grazie per l'attenzione



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze